



Comune di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 81 del 22.12.2014

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI AREA URBANA AL 31 DICEMBRE 2015

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventidue del mese di dicembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Stefano Angelibusi	X		Richard Martini	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio		X	Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo		X
Giorgio Buizza	X		Giuseppe Fusi	X	
Alberto Colombo	X		Giacomo Zamperini	X	
Jacopo Ghislanzoni		X	Cinzia Bettega	X	
Casto Pattarini	X		Lamberto Bodega	X	
Antonio Pattarini	X		Stefano Parolari	X	
Irene Riva	X		Giorgio Siani	X	
Giuseppino Tiana	X		Giulio De Capitani	X	
Ciro Nigriello	X		Giovanni Colombo	X	
Eugenio Milani	X		Pierino Locatelli	X	
Francesco Bellangino	X		T O T A L E	37	4

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, dott. Michele Luccisano.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Tiana – Parisi – Zamperini

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Lecco con contratto repertorio n. 31422 del 27 maggio 2005 ha sottoscritto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con la società Lecco Trasporti s.c.ar.l., il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Lecco - rete di area urbana avente termine il 30.06.2012, prorogato al 31.12.2012 ai sensi dell'art. 3 del medesimo contratto al fine di garantire la prosecuzione del servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 22.03.2012 è stata approvata la modifica al Programma di Esercizio per l'area urbana di Lecco ridefinendo in 2.052.548,29 il totale chilometrico complessivo annuo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 275 del 20.12.2012 avente ad oggetto: "Servizio di trasporto pubblico locale – rete di area urbana: presa d'atto della necessità di prorogare il contratto" e con determina dirigenziale n. 1027 del 24.12.2012 è stata approvata la prosecuzione dell'affidamento alla società Lecco Trasporti fino alla data del 30.09.2013, successivamente rideterminata con determina n. 615 del 30.09.2013 al 20.10.2013, termine di cui all'art. 60 comma 8 della L.R. 6/2012;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 14.10.2013, è stata deliberata la rideterminazione della scadenza del contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale – rete di area urbana fino al 31 dicembre 2013 o entro diverso termine che potrà essere stabilito dalla Regione Lombardia;
- a seguito di modifica della L.R. 6 del 2012 con determina n. 1004 del 30.12.2013 è stata rideterminata la scadenza del contratto d'appalto per il servizio di trasporto pubblico Locale al 31.12.2014 quale termine indicato dalla Regione Lombardia per la completa attuazione della legge 6/2012;

Rilevato che il D.L. n. 138 del 13.08.2011, all'art. 3 bis, ha disposto "lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012"; definendo altresì che "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

Osservato che la Regione Lombardia con legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" ha previsto lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico regionale e locale adeguato alle esigenze di mobilità dell'utenza e di sostenibilità ambientale, nonché di razionalizzazione dei servizi e dei relativi costi; in particolare l'art. 7 "Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale" prevede, ai sensi dell'articolo 3 bis comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, la suddivisione del territorio regionale in cinque bacini territoriali ottimali ed omogenei corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province:

- Bergamo;
- Brescia;
- Como, Lecco, Sondrio e Varese;
- Cremona e Mantova;
- Milano, Monza e Brianza; Lodi e Pavia.

Dato atto che è prevista, per ciascun bacino territoriale, l'istituzione di un'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale con il ruolo di programmare, organizzare, monitorare, controllare e promuovere i servizi di trasporto in modalità integrata all'interno del bacino di competenza in modo tale da superare l'attuale distinzione tra area extraurbana (provinciale) e area urbana (comunale);

Considerato che l'art. 60, comma 8 della sopracitata L.R. 6/2012 recita: "al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della presente legge in conformità ai limiti stabiliti dai commi 1, 3 e 4 gli enti locali, d'intesa con i rispettivi gestori, possono rideterminare le scadenze dei contratti di servizio fino ad un massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Richiamata la deliberazione n. 71 del 6 marzo 2013 della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti Lombardia la quale ha rimarcato la conformità dell'architettura della L.R. 6/2012 con gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete che prevede la loro organizzazione e gestione tramite bacini ottimali, impostazione confermata dall'art. 34 comma 23 del d.l. n. 179 del 18.10.2012, convertito con legge n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito, nell'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, un nuovo comma 1 bis, ai sensi del quale "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

Considerato altresì che la Regione Lombardia con Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2013 ha dettato nuovi termini per l'attuazione delle agenzie regionali di trasporto, indicando il termine del 31 marzo 2014 quale data ultima per la costituzione da parte degli enti locali delle agenzie e il 31 dicembre 2014 quale termine per l'espletamento ad opera di tali agenzie delle procedure per l'affidamento dei servizi di TPL su base d'ambito.

Osservato che in data 17.04.2014 con delibera n. 1713 avente ad oggetto: Presa d'atto della comunicazione presa d'atto della comunicazione dell'assessore Del Tenno avente oggetto: "trasporto pubblico: attuazione della legge regionale del 4 aprile 2012 n. 6 "disciplina del settore dei trasporti" costituzione delle agenzie di trasporto pubblico locale" è stata fatta un ricognizione dello stato d'attuazione delle agenzie per il trasporto pubblico, dalla quale emerge che "Risulta chiusa la Conferenza di servizi del bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese e che i consigli comunali degli enti coinvolti hanno proceduto con l'adozione dello statuto, ad eccezione della Provincia di Sondrio".

Rilevato che l'Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino ottimale di Como, Lecco, Sondrio e Varese non è ad oggi stata formalmente costituita con provvedimento di competenza regionale e che Regione Lombardia non ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti Locali.

Atteso che gli strumenti individuati dalla Legge Regionale 6/2012 sono:

- a) il programma regionale della mobilità e dei trasporti,
- b) il programma dei servizi ferroviari,
- c) i programmi di bacino del trasporto pubblico locale
- d) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne

e che sono inoltre previste le Conferenze del Trasporto Pubblico Locale (TPL), organi consultivi permanenti a livello regionale e locale, con il compito di favorire l'integrazione tra richieste delle istituzioni economiche e sociali e il confronto fra le realtà degli enti pubblici locali, degli operatori del settore, dei sindacati, degli utenti, dei pendolari e dei comitati;

Atteso altresì che la Legge Regionale n. 6/2012 prevede:

- una possibile differente ripartizione delle risorse, che verranno suddivise in base ai nuovi criteri dei costi standard, fabbisogni di mobilità e criteri di premialità, superando così il criterio della spesa storica, e che gli obiettivi di un miglioramento del servizio in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità si aggiungono a quello di giungere ad una progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria regionale;
- una serie di misure e interventi per la riduzione dei livelli di congestione, delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici al fine di favorire un servizio di trasporto integrato tramite la realizzazione di stazioni e centri d'interscambio;

Rilevato che la Regione Lombardia non ha ancora provveduto a determinare i costi standard e i fabbisogni di mobilità, necessari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6/2012, per determinare le risorse da mettere a gara.

Considerato quanto sopra esposto, nelle more dell'istituzione delle Agenzie per il trasporto e secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 6/2012, finalizzate, tra l'altro, ad attuare la programmazione e la pianificazione dell'intero bacino, oggi individuato dai territori delle province di Lecco, Como Sondrio e Varese, risulta necessario rideterminare la durata del contratto in argomento trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto, anche in assenza di un intervento normativo regionale, pena la lesione di diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini (quali il diritto alla mobilità, allo studio, alla salute ecc.);

Considerato che non sono pervenute indicazioni da parte della Regione Lombardia in ordine a specifiche disposizioni riguardo la riorganizzazione generale, territoriale, di pianificazione di bacino e di gestione unitaria dell'area urbana ed extra-urbana e pertanto è necessario ricorrere alla normativa nazionale e comunitaria in materia;

Richiamato il Reg. (CE) 23.10.2007 n. 1370/2007 "Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70" che prevede all'art. 4, comma 4, che: "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri previsti dal contratto".

Osservato che, in ragione di quanto sopraesposto, gli autobus utilizzati per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale in area urbana sono di proprietà delle società di trasporto le quali, al fine di mantenere l'età media del parco auto circolante in linea con quanto richiesto dalla Regione Lombardia, provvedono alla dismissione e alla sostituzione periodica degli automezzi accollandosi l'onere di cofinanziamento anche in presenza di contributo regionale.

Osservato altresì che il Comune di Lecco con delibera n. 191 del 13 ottobre 2014 ha approvato il progetto di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico locale del bacino di Lecco, sotto forma di progetto integrato congiuntamente alla Provincia di Lecco, provvedendo altresì con PEC del 15.10.2014 ad inoltrare, quale ente capofila, richiesta di contributo alla Regione Lombardia per la realizzazione del progetto.

Osservato che l'introduzione di un sistema di bigliettazione elettronica è stato assunto in conformità agli indirizzi dettati dalla Regione Lombardia sia nella L.R. n. 6 del 4 aprile 2012, sia nella DGR n. 2672 del 14.12.2011 "approvazione dei criteri per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione

tecnologicamente innovativi ed interoperabili in Regione Lombardia” e prevede un investimento complessivo di € 2'128'300, il 50% dei quali coperti interamente dall'affidatario del servizio di trasporto pubblico locale “Lecco Trasporti scarl”;

Richiamata la nota prot. 178/LT del 13.11.2014, pervenuta via PEC in data 14.11.2014 e registrata al numero di prot. 67518, con la quale a fronte della situazione normativa, dello stato di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale e degli investimenti programmati il gestore del servizio ha chiesto di rideterminare la data di scadenza dell'attuale contratto al 31.12.2016.

Valutato, diversamente da quanto richiesto dal gestore, di rideterminare la scadenza del contratto per mesi dodici per consentire alla Regione Lombardia di assumere le proprie determinazioni riguardo all'attuazione della riforma del trasporto pubblico locale sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico;

Rilevato altresì che è assolutamente necessario ed opportuno non interrompere l'effettuazione del servizio pubblico essenziale del trasporto pubblico locale pur in assenza di pronunce in merito da parte della Regione Lombardia;

Considerato che alla luce degli investimenti effettuati e programmati dalla società Lecco Trasporti scarl, risulta applicabile la fattispecie prevista dall'art. 4, comma 4 del Reg. (CE) 23.10.2007 n. 1370/2007 “Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”.

Osservato che la riorganizzazione dei servizi ha come scopo quello di razionalizzare la spesa del trasporto pubblico locale così da raggiungere gli obiettivi di efficienza ed economicità previsti dalla legge al per contenere la spesa pubblica; obiettivi difficilmente raggiungibili in un quadro organizzativo disgiunto e non coordinato.

Osservato altresì che è opportuno, al fine di consentire un adeguato ammortamento dei costi sopportati dal gestore del servizio, consentire la completa attuazione della riforma del trasporto pubblico locale prevista dalla Regione Lombardia, nonché di non contravvenire alla volontà del legislatore che pone esclusivamente in capo “agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei” le funzioni di affidamento della gestione e relativo controllo degli appalti di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, rideterminare la data di scadenza del vigente contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - rete di area urbana, stipulato con la società Lecco Trasporti scarl con sede legale in via Pergola, 2 – 23900 LECCO (CF/PI 02932550136) al 31 dicembre 2015.

Richiamato il vigente contratto di servizio che all'art. 4 denominato “Obblighi dell'ente affidante” che prevede al comma 8 che il “Corrispettivo verrà revisionato dalle parti sulla scorta del tasso di inflazione programmato”;

Vista la nota prot. n. 70882 del 01.12.2014 con la quale Lecco Trasporti s.c. a r.l., ha chiesto l'adeguamento del corrispettivo conformemente a quanto previsto dal vigente contratto di servizio.

Richiamato l'art. 4 comma 8 del capitolato di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Lecco – rete di area urbana prevede che “I corrispettivi sono revisionati dalle parti con cadenza triennale nel limite massimo, nel trienni considerato, del 3%. Il corrispettivo verrà revisionato sulla scorta del tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento del

corrispettivo si applica a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza del primo triennio”;

Considerato che i tassi di inflazione programmata relativi al triennio 2012/2014 oggetto di considerazione per l'applicazione della revisione del corrispettivo, sono i seguenti:

TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO (TIP)	
Anno	%
2012	1,5
2013	1,5
2014	0,2

Dall'analisi dei tassi di inflazione si desume un incremento superiore al 3% nel triennio considerato. Si ritiene quindi di riconoscere un adeguamento del corrispettivo pari al 3%, in considerazione del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 8 del contratto rep. n. 31422 del 27.05.2005 attualmente in essere con la società Lecco Trasporti. A titolo di acconto, con determina dirigenziale n. 1027 del 24.12.2012, nell'anno 2013 è stato riconosciuto un adeguamento del corrispettivo pari al 1,5%. Nel 2015 verrà riconosciuto il saldo pari all'1,5% del tasso di inflazione programmata, il corrispettivo dell'appalto risulterà quindi essere di € 3'229'796,68 più IVA al 10% pari ad € 322'979,66 per complessivi € 3'552'776,34.

Dato atto che la competente commissione consiliare è stata informata in merito all'attuazione della L.R. 6/2012;

Dato atto che la rideterminazione della scadenza del contratto al 31 dicembre 2015 trova la disponibilità economica al capitolo 4826 classificazione 10.02.1.103 piano finanziario 1.3.2.15.001 denominato “Trasporto pubblico contratto di servizio”;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42 e 107.

Vista la L.R. Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012.

Visto il Reg. (CE) 23.10.2007 n. 1370/2007 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e smi.

Visto il D.L.gs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali.

Il D.P.C.M del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D.L.gs. n. 118/2011.

Dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2015.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Nel corso del dibattito lasciano l'aula i consiglieri Martini e Venturini, Presenti n. 35 consiglieri, assenti n. 6: Chirico, Ghislaznoni, Marchio, Martini, Romeo e Venturini.

Con n. 32 voti favorevoli e n. 2 astenuti (De Capitani e Magni). Non partecipa al voto il consigliere Fusi

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di convenire ed approvare, al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto pubblico, la rideterminazione della scadenza al 31 dicembre 2015, del contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale – rete di area urbana, stipulato con la società Lecco Trasporti scarl con sede legale in via Pergola, 2 – 23900 LECCO (CF/PI 02932550136);
2. di approvare l'adeguamento del corrispettivo al tasso di inflazione programmata (TIP) nella misura dell'1,50%, determinando pertanto il corrispettivo dell'appalto in € 3'229'796,68 più IVA al 10% pari ad € 322'979,66 per complessivi € 3'552'776,34;
3. di dare atto che il direttore del settore pianificazione e sviluppo territoriale procederà all'assunzione dei necessari atti amministrativi di impegno di spesa;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Regione Lombardia;
5. di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto determinato il dirigente del settore l'arch. Andrea Pozzi;

Lascia l'aula il consigliere Rizzolino. Presenti n. 34 consiglieri, assenti n. 7: Chirico, Ghislanzoni, Marchio, Martini, Rizzolino, Romeo e Venturini.

Con n. 31 voti favorevoli e n. 2 astenuti (De Capitani e Magni). Non partecipa al voto il consigliere Fusi

DELIBERA altresì

In considerazione della necessità di provvedere all'assunzione del necessario impegno di spesa, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Alfredo Marelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23.12.2014 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 07.01.2015 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 23.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Luccisano